

COMUNE DI CESATE



Provincia di Milano

**ANALISI DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA
E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE GEOLOGICHE E SISMICHE

Aggiornamento maggio 2023

Rev. 1 - Recepimento parere Città Metropolitana di Milano (febbraio 2024)

SF *Studio Frati*
geologia applicata

Via Faverio 2
22079 Villa Guardia CO

Tel. 031-5007224
mail studio@geofrati.it

Indice

TITOLO I.	PREMESSA	3
Articolo 1.	Ambito di applicazione	3
TITOLO II.	NORME GEOLOGICHE.....	3
Articolo 2.	Classe di fattibilità geologica.....	3
Articolo 3.	Relazione geologica di compatibilità	3
Articolo 4.	Classe di fattibilità 2.....	4
Articolo 5.	Classe di fattibilità 3.....	5
Articolo 6.	Classe di fattibilità 4.....	6
TITOLO III.	NORME SISMICHE	7
Articolo 7.	Classificazione sismica	7
Articolo 8.	Progettazione antisismica	7
Articolo 9.	Scenario di pericolosità sismica locale Z2a.....	8
Articolo 10.	Scenari di pericolosità sismica locale Z4a.....	8
Articolo 11.	Valori di soglia del fattore di amplificazione sismica locale (Fa) proposti dal Politecnico di Milano	8
TITOLO IV.	NORME RELATIVE A CORSI D'ACQUA DI PARTICOLARE RILEVANZA.....	9
TITOLO V.	VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA	9
TITOLO VI.	TUTELA OPERE DI CAPTAZIONE AD USO POTABILE.....	9
TITOLO VII.	VINCOLI DERIVANTI DAL PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONE (PGRA).....	9
Articolo 12.	Aree allagabili - scenario di pericolosità/probabilità evento P1/L (aree potenzialmente interessate da alluvioni rare).....	10
Articolo 13.	Aree allagabili - scenario di pericolosità/probabilità evento P3/H (aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti)...	11

TITOLO I. PREMESSA

Articolo 1. Ambito di applicazione

Le presenti norme costituiscono parte integrante degli atti del Piano di Governo del Territorio, in dettaglio del Documento di Piano e del Piano delle Regole.

Le prescrizioni di seguito riportate sono valide ferma restando la necessità di ottemperare, per tutti gli interventi, a quanto previsto dalla normativa vigente sulle costruzioni. In particolare, si richiama il D.M. 17 gennaio 2018 “Norme Tecniche per le costruzioni”.

Le valutazioni espresse in sede di stesura delle presenti norme sono valide fermi restando i limiti sanciti dal Codice Civile.

TITOLO II. NORME GEOLOGICHE

Articolo 2. Classe di fattibilità geologica

Il territorio comunale di Cesate è stato attribuito alle seguenti classi di fattibilità geologica.

- CLASSE DI FATTIBILITA' 2 : fattibilità con modeste limitazioni;
- CLASSE DI FATTIBILITA' 3 : fattibilità con consistenti limitazioni
- CLASSE DI FATTIBILITA' 4 : fattibilità con gravi limitazioni

Tali classi di fattibilità sono rappresentate graficamente sulla Tavola 7 (scala 1: 2.000) e sulla Tavola 9 (scala 1: 10.000) dello Studio Geologico Comunale.

Nel caso un lotto di terreno per cui si richiede autorizzazione edilizia sia interessato da più di una classe di fattibilità geologica, vige la regola per la quale si ritiene vincolante, ai fini della richiesta della relazione geologica di compatibilità, la classe di fattibilità geologica che caratterizza il settore relativo all'ingombro planimetrico dei manufatti in progetto.

Nel caso tale settore sia interessato da più di una classe di fattibilità geologica si ritiene vigente la normativa riferita alla classe più limitante.

Per quanto riguarda i certificati di destinazione urbanistica, che prevedono necessariamente l'attribuzione dei vincoli presenti tra cui quelli derivanti dalla fattibilità geologica, sarà necessario indicare tutte le classi di fattibilità relative ai mappali per cui viene richiesto il certificato.

Articolo 3. Relazione geologica di compatibilità

La relazione geologica di compatibilità richiesta nelle seguenti norme per il rilascio di autorizzazione edilizia deve intendersi come un documento che certifichi la compatibilità dell'intervento in progetto con la situazione geologica presente. Non si ritiene sufficiente, a tal fine, una generica relazione geotecnica per il dimensionamento delle strut-

ture di fondazione, in quanto non prende in esame tutte le possibili limitazioni geologiche dell'area.

La relazione geologica di compatibilità dovrà, nelle conclusioni, dichiarare con chiarezza se l'intervento in esame:

1. non è compatibile con la situazione geologica presente;
2. è compatibile con la situazione geologica presente;
3. è compatibile, ma con prescrizioni di carattere tecnico-progettuale.

Nel primo caso non è possibile il rilascio del permesso di costruire.

Nel secondo caso, per quanto concerne le limitazioni di carattere geologico, è possibile il rilascio del permesso di costruire.

Nel terzo caso, per il rilascio del permesso di costruire, il Tecnico comunale dovrà verificare che le prescrizioni riportate nella relazione geologica siano state recepite nel progetto e tali prescrizioni dovranno essere riportate anche sul documento autorizzativo.

Nel caso di pratiche edilizie che non necessitano il rilascio di specifica autorizzazione amministrativa, il Tecnico comunale dovrà verificare che, se richiesto dalla norma, sia presentata la relazione geologica di compatibilità riferita all'intervento specifico.

Il Progettista si assume la piena responsabilità di recepire e seguire le eventuali prescrizioni riportate nella relazione geologica.

La relazione geologica di compatibilità dovrà essere ad esclusiva firma di geologo abilitato.

Si specifica che gli approfondimenti e le eventuali indagini prescritti per le classi di fattibilità devono essere realizzati prima della progettazione delle opere in quanto prepedutici alla pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa.

Articolo 4. Classe di fattibilità 2

Per le aree ricadenti in classe di fattibilità 2, la progettazione relativa a:

- nuove infrastrutture;
- nuove edificazioni residenziali di grossa volumetria e/o con più di due piani fuori terra;
- nuovi edifici produttivi;
- interventi edificatori che comportino la realizzazione di scavi e/o riporti di consistente entità;
- ristrutturazioni comportanti ampliamenti e/o sopraelevazioni dell'esistente, qualora determinino un significativo aumento dei carichi sul terreno;
- cave e discariche

dovrà essere supportata da una specifica relazione geologica di compatibilità così co-

me definita nell'articolo 3.

Sono esclusi da tale obbligo derivazioni locali di linee elettriche, linee di telecomunicazione e di distribuzione gas, condotte idriche e condotte fognarie.

Resta inteso che sarà in ogni caso necessario produrre una relazione geologica ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018 quale allegato alla pratica del deposito sismico per le opere strutturali.

Articolo 5. Classe di fattibilità 3

Per le aree ricadenti in classe di fattibilità 3, la progettazione relativa a:

- nuove infrastrutture;
- nuove edificazioni, compresi gli accessori occupanti una superficie superiore a 20 m² e/o che comportino scavi di qualsiasi entità;
- ristrutturazioni comportanti ampliamenti e/o sopraelevazioni dell'esistente, con aumento di volume superiore a 100 m³ o che richiedano scavi di qualsiasi entità;
- cave e discariche;
- opere di sistemazione idraulica e idrogeologica,

dovrà essere supportata da una specifica relazione geologica di compatibilità, così come definita nell'articolo 3.

A tal fine, si ritengono necessari degli approfondimenti di carattere geologico-tecnico atti a verificare la reale situazione geomorfologica, litostratigrafica, litotecnica ed idrogeologica presente. La tipologia di indagine (rilevamento geologico-tecnico, scavi esplorativi, sondaggi, prove penetrometriche, ecc.) sarà scelta dal geologo incaricato sulla base della situazione geologica presente e delle opere in progetto.

Le limitazioni di carattere geologico riscontrate per questa classe impongono che la relazione geologica valuti dettagliatamente i seguenti aspetti:

- tipologia degli interventi rispetto alla specifica classe di fattibilità;
- interazioni dell'area di intervento con le aree ad essa confinanti appartenenti a diversa classe di fattibilità;
- caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell'area e di un suo intorno significativo;
- caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dell'area e di un suo intorno significativo, supportata da specifiche ed esaustive indagini in sito ed eventuali verifiche di stabilità;
- caratterizzazione idrologica e idrogeologica dell'area e di un suo intorno significativo, supportata da specifiche ed esaustive verifiche;
- modalità di smaltimento delle acque meteoriche afferenti al sito in esame;

- possibilità di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio per l'area in esame, attraverso interventi di carattere strutturale anche esterni all'area stessa, con indicazioni specifiche sulla tipologia degli stessi;
- possibilità di interventi nell'ambito dell'area in esame, finalizzati alla protezione delle nuove strutture in progetto, con indicazioni specifiche sulla tipologia degli stessi.

Negli ultimi due casi il redattore della relazione tecnica dovrà anche garantire che gli interventi proposti, migliorativi per l'area di intervento, non comportino incrementi del rischio per le aree adiacenti.

La scelta delle tematiche da valutare ed approfondire sarà effettuata, a discrezione del professionista incaricato, sulla base dell'insieme delle problematiche individuate nella specifica area di intervento.

Resta inteso che per la progettazione strutturale di qualsiasi tipo di opera sarà in ogni caso necessario produrre una relazione geologica ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018 quale allegato alla pratica del deposito sismico.

CASO PARTICOLARE - SOTTOCLASSE 3*

Per quanto riguarda le aree potenzialmente allagabili scenario di pericolosità/probabilità di evento raro P1/L riportate nella Direttiva Alluvioni 2007/60/CE – revisione 2022, sarà inoltre necessario che ogni singolo intervento sia supportato da uno specifico studio di compatibilità idraulica, atto a garantire la fattibilità dell'intervento.

Lo studio dovrà, inoltre, fornire tutte le indicazioni di carattere tecnico/progettuale circa le eventuali opere di mitigazione del rischio da realizzarsi nel lotto di proprietà e/o in aree esterne, al fine di rendere compatibile lo stato di potenziale rischio esistente con l'utilizzo del suolo. I progetti dovranno prevedere degli accorgimenti finalizzati ad evitare problemi di allagamento, quali ad esempio evitare i piani interrati, predisporre degli adeguati muretti di recinzione a difesa della proprietà, evitare aperture sul lato potenzialmente esposto alla direzione di flusso delle acque. Il redattore dello studio dovrà, infine, garantire che gli interventi proposti, migliorativi per l'area di intervento, non comportino incrementi del rischio per le aree adiacenti.

Si ricorda che, per le aree inserite nella sottoclasse 3*, oltre alle limitazioni sopra riportate, sono vigenti le norme relative alla Fascia C (art. 31 NdA PAI) - vedi art. 12 presenti norme.

Articolo 6. Classe di fattibilità 4

Nelle aree ricadenti in classe di fattibilità 4 non sono ammesse nuove edificazioni.

Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti nell'art. 27, comma 1, lettere a), b) e c) della l. r. 12/2005, senza aumento di superficie o volume e senza aumento di carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

In tali aree è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (infrastrutture viarie, reti tecnologiche ed edifici a supporto delle stesse, aree ricreative

senza edificazione) solo se non altrimenti localizzabili, oltre a opere di bonifica, consolidamento e messa in sicurezza di aree problematiche dal punto di vista idrogeologico ed idraulico. Tali interventi dovranno essere valutati caso per caso, con il supporto di una dettagliata ed approfondita indagine geologico-tecnica e/o idraulica che consideri e valuti tutte le problematiche presenti nell'area ed in un suo congruo intorno. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'Autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e/o idraulica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico presente.

CASO PARTICOLARE - SOTTOCLASSE 4*

Per quanto riguarda le aree potenzialmente allagabili scenario di pericolosità/probabilità di evento frequente P3/H riportate nella Direttiva Alluvioni 2007/60/CE – revisione 2022, oltre alle limitazioni sopra riportate, sono vigenti le norme relative alla Fascia A (art. 29 NdA PAI) - vedi art. 13 presenti norme.

TITOLO III. NORME SISMICHE

Articolo 7. Classificazione sismica

Il territorio comunale di Cesate, ai sensi della d.g.r. 11/07/2014, n. X/2129 e s.m.i., ricade in zona sismica 4.

Articolo 8. Progettazione antisismica

Dall'entrata in vigore del D.M. 17 gennaio 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) risulta obbligatoria la progettazione antisismica per tutti gli edifici e le opere da realizzarsi sul territorio nazionale.

In Zona Sismica 4 la normativa vigente ammette l'utilizzo di metodi semplificati che non necessitano una valutazione sismica preliminare, fatta eccezione per gli edifici e le opere strategiche e/o rilevanti riportati nell'elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03.

Per edifici e opere strategiche e/o rilevanti, la progettazione antisismica deve tenere conto degli effetti di amplificazione locale determinati sulla base degli scenari di pericolosità sismica individuati all'interno del territorio comunale ed evidenziati sulla Tavola 6 (*Carta della pericolosità sismica locale PSL*).

La normativa regionale di riferimento definisce i criteri di valutazione per una corretta progettazione antisismica. La metodologia proposta prevede tre livelli di approfondimento con grado di dettaglio in ordine crescente. I primi due livelli sono obbligatori in fase di pianificazione, mentre il terzo livello è obbligatorio sia in fase di progettazione, sia quando con il secondo livello si dimostra l'inadeguatezza della normativa sismica per gli scenari di pericolosità sismica locale caratterizzati da effetti di amplificazione, di instabilità, cedimenti e/o liquefazione e contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse.

Il Geologo incaricato dovrà fornire al Progettista le indicazioni di carattere geologico e

sismico necessarie per una corretta progettazione antisismica.

Articolo 9. Scenario di pericolosità sismica locale Z2a

Fatto salvo quanto richiesto dal D.M. 17 gennaio 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni), per la progettazione di nuovi edifici o ampliamenti di edifici esistenti riportati nell'elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03, sarà necessaria l'applicazione del terzo livello di approfondimento sismico finalizzato alla caratterizzazione quantitativa degli effetti di amplificazione sismica locale tramite indagini ed analisi più approfondite (vedi d.g.r. IX/2616 del 30 novembre 2011 e s.m.i.).

Per questo scenario di pericolosità sismica locale non è previsto il secondo livello di approfondimento sismico.

Articolo 10. Scenari di pericolosità sismica locale Z4a

Fatto salvo quanto richiesto dal D.M. 17 gennaio 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni), la progettazione riferita a nuovi edifici strategici e rilevanti o ampliamenti di edifici strategici e rilevanti esistenti dovrà essere preceduta dall'applicazione del secondo livello di approfondimento sismico, finalizzato a determinare l'amplificazione sismica locale (vedi d.g.r. IX/2616 del 30 novembre 2011 e s.m.i.).

Nel caso il secondo livello di approfondimento determini un valore del fattore di amplificazione sismica locale (F_a) superiore al valore di soglia fornito dal Politecnico di Milano, sarà necessario applicare il terzo livello di approfondimento sismico o utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore (vedi d.g.r. IX/2616 del 30 novembre 2011 e s.m.i.).

Articolo 11. Valori di soglia del fattore di amplificazione sismica locale (F_a) proposti dal Politecnico di Milano

Di seguito vengono riportati i valori di soglia del fattore di amplificazione sismica locale (F_a) da utilizzare come riferimento per l'applicazione del secondo livello di approfondimento sismico.

Tali valori di soglia sono stati calcolati ai sensi del D.M. 17/01/2018 "Norme tecniche per le costruzioni" per il Comune di Cesate.

CATEGORIA DI SUOLO	FATTORE DI AMPLIFICAZIONE Intervallo di periodo 0.1-0.5 s	FATTORE DI AMPLIFICAZIONE Intervallo di periodo 0.5-1.5 s
B	1,4	1,7
C	1,9	2,4
D	2,2	4,2
E	2,0	3,1

Per quanto riguarda le categorie di suolo si rimanda alla definizione riportata NTC 2018.

TITOLO IV. NORME RELATIVE A CORSI D'ACQUA DI PARTICOLARE RILEVANZA

I torrenti denominati Guisa e Nirone, che scorrono all'interno del territorio comunale, rientrano nell'elenco dei corsi d'acqua *aventi rilevanza paesistica ai fini della tutela e ri-qualificazione del paesaggio* (vedi Allegato 1 - NdA PTM). Per la loro gestione e manutenzione si dovrà fare riferimento anche alle disposizioni indicate nell'art. 50 delle N.d.A. del PTM della Città Metropolitana di Milano, la cui ultima versione è datata ottobre 2023.

TITOLO V. VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA

La normativa di riferimento per quanto concerne la gestione dei corsi d'acqua e delle relative fasce di rispetto, appartenenti al Reticolo idrico Principale è il R.D. 523 del 1904 e la d.g.r. n. 5714 del 15/12/2021.

Per il Reticolo idrico Minore la gestione è in capo all'Amministrazione comunale e la normativa di riferimento sono le Norme Tecniche di Attuazione dello Studio del Reticolo Idrico Minore.

TITOLO VI. TUTELA OPERE DI CAPTAZIONE AD USO POTABILE

Le opere di captazione ad uso potabile a servizio di acquedotti pubblici sono protette, al fine di una tutela igienico-sanitaria, da specifiche aree di rispetto riportate graficamente sulla Carta dei Vincoli (vedi Tavola 8).

La normativa nazionale che definisce le attività vietate nelle zone di rispetto e di tutela assoluta è l'art. 94 del d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

La Regione Lombardia con la d.g.r. 7/12693 del 10/04/2003 ha, inoltre, disciplinato i criteri per la realizzazione di strutture e l'esecuzione di attività potenzialmente pericolose, ma non vietate, all'interno delle zone di rispetto dei pozzi potabili.

TITOLO VII. VINCOLI DERIVANTI DAL PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONE (PGRA)

Nel territorio comunale di Cesate, le Mappe di Pericolosità del PGRA riportano perimetrazioni relative all'ambito RP - Reticolo Principale di pianura e di fondovalle.

Tali perimetrazioni sono state riportate nella Carta di Sintesi (Tavola 5), nella Carta dei Vincoli (Tavola 8) e nella Carta PAI-PGRA (Tavola 10).

Articolo 12. Aree allagabili - scenario di pericolosità/probabilità evento P1/L (aree potenzialmente interessate da alluvioni rare)

In tali aree si applicano le disposizioni previste per la Fascia C di cui all'art. 31 delle NdA del PAI, di seguito riportate.

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.
2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.
3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.
5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000 .

Articolo 13. Aree allagabili - scenario di pericolosità/probabilità evento P3/H (aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti)

In tali aree si applicano le disposizioni previste per la Fascia A di cui all'art. 29 delle NdA del PAI, di seguito riportate.

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
2. Nella Fascia A sono vietate:
 - a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
 - b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
 - c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
 - d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
 - e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
 - f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.
3. Sono per contro consentiti:
 - a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
 - b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
 - d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
 - e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
 - f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
 - g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
 - h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
 - i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
 - l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
 - m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.
4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.
5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.